

5-02060 Centemero: «Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, operata dalla legge di bilancio per il 2021, che ha introdotto un'esenzione per gli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti nella Unione europea o nello Spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero, nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).

Tale esenzione è stata prevista ai fini dell'allineamento del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento esteri.

In proposito gli Onorevoli interroganti, tenuto conto che l'attuale formulazione della cennata disposizione sembrerebbe apparire di incerta applicazione, chiedono misure, anche di carattere normativo, volte a «prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all'istituzione dei fondi di investimento» per circoscrivere l'ambito applicativo dell'esenzione introdotta.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 631 a 632, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), di seguito «OICR UE».

Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE, tenuto conto che tale divergenza era stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU), all'esito della quale è stata considerata contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione in argomento che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espressamente indicato nel comma 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.

Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di bilancio per il 2021, pertanto, prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.